

A396C - GARGANO CORSE/ACI

Provvedimento n. 23219

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 gennaio 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 14-*ter*, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale, l'Autorità, in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1 può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera dell'11 giugno 2009 con la quale sono stati resi obbligatori gli impegni presentati dall'A.C.I. - Automobile Club d'Italia (di seguito, ACI) ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90 e contestualmente, è stato chiuso il procedimento nei confronti dell'ACI senza accertare l'infrazione ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera dell'11 maggio 2011, con la quale è stato avviato, nei confronti dell' ACI un procedimento ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, per inottemperanza alla delibera dell'Autorità dell'11 giugno 2009, con particolare riferimento al fatto che l'ACI avesse "reintegrato" nel proprio Statuto l'articolo 17, lettera n), il quale prevedeva che "il Consiglio generale dell'ACI approva i regolamenti di cui agli articoli 25 e 26" di C.S.A.I. - Commissione sportiva automobilistica italiana (di seguito, CSAI);

VISTA la propria delibera n. 22680 del 4 agosto 2011 con la quale il termine di conclusione del procedimento è stato prorogato al 20 ottobre 2011;

VISTA la propria delibera del 18 ottobre 2011, con la quale, oltre a disporre la proroga del procedimento al 18 gennaio 2012 e la sostituzione del funzionario responsabile del procedimento, è stata disposta nei confronti dell'ACI un'estensione oggettiva del procedimento ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riguardo al fatto che alcuni articoli del Regolamento CSAI non sarebbero stati modificati come previsto dagli impegni accolti dall'Autorità. In particolare, il testo degli articoli 22, 25 e 31.1 del Regolamento CSAI non sarebbe risultato conforme agli impegni, mentre l'articolo 16 del Regolamento nazionale sportivo (di seguito, RNS) avrebbe incluso la specialità "gymkane" fra le attività "a ridotto contenuto agonistico" e non fra quelle "ludiche" o "non agonistiche";

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATA la complessità della fattispecie oggetto dell'istruttoria;

RITENUTO, pertanto, di doversi procedere ad una proroga del termine di conclusione del procedimento;

DELIBERA

di prorogare al 17 febbraio 2012 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella